



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Provincia Di Treviso

Decorato con Medaglia d'Oro al Merito Civile
N. TEL. 0438 890811 N. FAX 0438 892803
e-mail: segreteria@comune.moriago.tv.it

Prot. n. 11.910

Moriago della Battaglia, 22.12.2009

Ordinanza n° 51/09

IL SINDACO

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Visto in particolare l'art. 90 del Regolamento di Polizia veterinaria DPR 08.02.54 n. 320;

Visto l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;

Visto l'art.17 comma 1 della L.R. 50/93;

Vista la nota n. 1080/S.V.S.A. del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario di Sanità Animale Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della competente Ulss n. 7, datata 18.12.2009, e qui pervenuta il 21.12.2009 al n. 11865 di prot., con la quale si invita il Sindaco ad emettere apposita ordinanza contingibile ed urgente affinché i proprietari di cani provvedano a vaccinare i loro animali.

Vista la nota prot. n. 2141/2009/Area V, datata 18.12.2009, della Prefettura di Treviso/Ufficio Territoriale del Governo, con la quale si informano, i Sindaci della Provincia di Treviso, delle iniziative avviate dalla Regione Veneto, nell'ambito del Programma di controllo ed eradicazione della rabbia mediante la distribuzione sul territorio delle esche per la vaccinazione orale delle volpi, con l'ausilio di mezzi aerei, tramite lanci, da effettuarsi entro il 31.12.2009.

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica relativamente ai nuovi casi di rabbia silvestre .

Ritenuto necessario limitare il più possibile il rischio derivante dalla diffusione dell'epizootica di rabbia silvestre nella Provincia di Treviso;

Vista la necessità di evitare contatti a rischio tra la popolazione canina e gli animali selvatici possibilmente infetti;

Visto il carattere zoonosico della rabbia, il rischio di esposizione dell'uomo derivante dal contatto con l'animale domestico e selvatico infetti, l'esito mortale della malattia se non adeguatamente prevenuta;

Vista l'ordinanza n. 251 del 24/11/2009 della Giunta Regionale della Regione Veneto e successivo Decreto della Regione Veneto n. 183 del 16.12.2009;

Vista l'ordinanza 26/11/2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Visto l'allegato A) del Piano di emergenza per la vaccinazione orale delle volpi notificato dal Ministero della Salute in data 16.12.2009, dal quale risulta che anche il Comune di Moriago della Battaglia (TV) è interessato dalla medesima vaccinazione;

ORDINA

1. A tutti i proprietari/detentori dei cani di provvedere obbligatoriamente, nell'ambito territorio comunale, alla vaccinazione antirabbica pre-contagio degli animali;
2. I giovani animali che non sono stati sottoposti al trattamento immunizzante, perché in età non vaccinale, dovranno essere vaccinati dopo il terzo mese di età;
3. Le vaccinazioni sono effettuate dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS e dai Veterinari liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo e autorizzati dai competenti servizi veterinari, che si sono dichiarati disponibili ad effettuare le vaccinazioni obbligatorie e le relative registrazioni, ad una tariffa calmierata, e disciplinata dalla delibera regionale suddetta;
4. I costi relativi alla vaccinazione dei cani sono a carico dei proprietari/detentori degli stessi. La tariffa, relativa alle operazioni di vaccinazione sono state stabilite tramite specifico provvedimento dalla Regione Veneto, è di €. 20,00 comprensiva di Enpav, iva e costo del vaccino;
5. Le operazioni di cui al precedente punto 1 dovranno essere completate entro il 31 gennaio 2010;
6. Al fine di valutare l'efficacia dell'avvenuta vaccinazione della popolazione canina potranno essere effettuati controlli sierologici su base campionaria, e successive verifiche da parte del personale della Polizia Locale;
7. E' consigliata la vaccinazione antirabbica pre-contagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio comunale, a rischio di contagio;
8. I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, delle province di Belluno e di altri Comuni della Provincia di Treviso, della provincia di Vicenza limitatamente ai Comuni facenti parte delle Aziende U.L.SS. n. 3 e 4, della provincia di Venezia limitatamente ai Comuni facenti parte della Azienda U.L.SS n. 10 e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le indicazioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell'arrivo e da non oltre undici mesi;
9. E' vietata l'introduzione nel Comune di cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione, nei tempi e con le modalità di cui al punto 8;
10. In tutto il territorio comunale gli animali di cui ai punti 7 e 8 devono essere condotti al guinzaglio o comunque contenuti, in funzione della specie, in appositi box e tenuti comunque sempre sotto sorveglianza da parte dei detentori;
11. E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel territorio comunale a rischio di contagio;
12. In tutto il territorio comunale è fatto obbligo, salvo al personale appositamente incaricato (Guardie Forestali, Veterinari, Operatori U.L.SS. addetti alla cinovigilanza, Polizia Locale) e a quello informato, di non toccare per nessun motivo animali sospetti, vivi o morti, nonché di non avvicinare e in qualsiasi modo venire in contatto con animali selvatici delle specie recettive, particolarmente volpi. L'eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini deve essere segnalato al succitato personale;
13. In tutto il territorio comunale tutte le volpi abbattute o trovate morte e gli altri animali selvatici e domestici, abbattuti perché sospetti o selvatici di specie sensibile trovati morti, dovranno essere raccolti dal personale incaricato con le dovute cautele e fatti recapitare al più presto integri all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti diagnostici nei confronti della rabbia. Per le modalità di invio dovranno essere contattate la struttura territoriale di Treviso dell'Istituto Zooprofilattico (telefono 0422 302302) oppure i Servizi Veterinari dell'Azienda U.L.SS. n. 7 (telefono 0438 664340- telefax 0438 664357);

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 da Euro 1.549,37 a Euro 9.296,22.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza

Il Sindaco
Rag. Giuseppe Tonello